

COMITATO
Salussola Ambiente è Futuro

Spett. le Provincia di Biella

Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e

Risorse Idriche protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

e, p.c.

- Provincia di Vercelli - presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
- Al Sindaco del Comune di Salussola - salussola@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune di Dorzano - dorzano@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune di Cavaglia - cavaglia@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune Santhià - protocollo@pec.comune.santhia.vc.it
- Al Sindaco del Comune di Carisio - carisio@legalmail.it
- Al Sindaco del Comune di Verrone - verrone@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune di Cerrione - cerrione@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune di Tronzano Vercellese - comune.tronzanovercellese.vc@certlegalmail.it
- Al Sindaco del Comune di Alice Castello - alice.castello@legalmail.it
- Al Sindaco del Comune di Borgo D'Ale - protocollo.borgo.dale@cert.ruparpiemonte.it
- ARPA BIELLA - dip.biella@pec.arpa.piemonte.it
- ASL BIELLA - ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it
- dipartimento.prevenzione@aslbi.piemonte.it
- Carabinieri Comando Stazione di Salussola - tbi22486@pec.carabinieri.it
- Assessorato Agricoltura Regione Piemonte - agricoltura@cert.regione.piemonte.it
- Assessorato Ambiente Regione Piemonte - territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: NUOVE osservazioni al progetto di nuova discarica di rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amianto, in Comune di Salussola (BI) reg. Brianco, della “Acqua & Sole” S.r.l., Milano.

In riferimento alle controdeduzioni ed integrazioni del Proponente in merito alla richiesta della Provincia di Biella prot. n. 14017 E-XI-2-177 del 07/08/2020 e prot. n. 19445 E-XI-2-177 del 26/10/2020 il Comitato Salussola Ambiente è Futuro, esaminati gli elaborati presentati, nel pubblico interesse, presenta le seguenti osservazioni:

PREMESSA

Più che integrazioni sembra trattarsi di una revisione parziale del progetto in quanto la società proponente non si è limitata a rispondere alle richieste formulate dalla Provincia di Biella ma ha rivisto interamente alcuni aspetti sostanziali.

Ci preme sottolineare come nelle battute finali di un procedimento delle modifiche sostanziali rischino di non essere analizzate con la dovuta attenzione.

Pur considerando che le richieste di integrazioni potevano essere avanzate dagli enti una volta in un'unica soluzione, la fase istruttoria è tutt'altro che terminata e riteniamo, quindi, che la Provincia di Biella dovesse dare la possibilità e il tempo a tutti i soggetti interessati di visionare gli elaborati con gli approfondimenti che meritavano, in modo da riuscire a sottoporre i propri rilievi. Abbiamo assistito in questi anni a modifiche importanti del progetto da parte del proponente (es. distanza dai laghi, distanza dalle abitazioni, ridimensionamento) che denotano come già in origine il progetto fosse da ritenersi irricevibile.

Le modifiche che intervengono in corso d'opera rischiano di essere delle soluzioni che rincorrono il rispetto delle disposizioni normative ma nella realtà non sono funzionali e in alcuni casi appaiono addirittura inaccettabili.

OSSERVAZIONE 1

QUESTIONE A 2020 – DISTANZA DAL NUCLEO ABITATO

L'O.T+C.T. aveva rilevato che la distanza delle abitazioni (abitazione custode allevamento Bonetto, abitazione custode proprietà “San Tommaso” S.r.l., abitazioni Azienda Agr. “Turletti”, altre 4 abitazioni) risultava inferiore a 500 m e pertanto non compatibile con le distanze minime contemplate dal Programma Provinciale Rifiuti. Nella conferenza dei Servizi del 28/07/2020 al proponente sono stati richiesti precisazioni sulle misurazioni effettuate e quest'ultimo ha rimodulato il perimetro del sito in oggetto spostando all'esterno della recinzione un'area di circa 28.000 mq destinata al deposito delle terre da scavo.

COMITATO
Salussola Ambiente è Futuro

È stato arretrato il perimetro della recinzione lasciando all'esterno e comunque ad una distanza inferiore ai 500mt delle abitazioni l'area di stoccaggio delle terre da scavo che la stessa Provincia di Biella nella sua richiesta di chiarimenti aveva definito come parte integrante dell'impianto (*"misurare le distanze dal confine dell'impianto, individuato dalla recinzione in progetto, che comprende: la discarica, l'area servizi e l'area di stoccaggio delle terre di scavo"* cit.).

In merito a quanto sopra non appare corretto valutare una area come facente o non facente parte dell'impianto in funzione delle necessità o meno di guadagnare qualche decina di metri per rispettare solo formalmente una norma che per le caratteristiche reali dell'impianto continua di fatto ad essere violata. L'operazione appare volta a superare con un artificio una difficoltà oggettiva, infatti l'area esclusa dal sito dell'impianto è funzionale alla vita della discarica stessa: non si tratta di mera interconnessione, ma di coincidenza di sostanza. Infatti, secondo la L 36/2003 modificata dal dlgs 121/2020, un sito di discarica è definito dalle operazioni di deposito nel suolo dei rifiuti: tali operazioni sono realizzate con l'utilizzo di terra, così come indicato nell'allegato 4 introdotto dal dlgs 121/2020: *"la zona di deposito deve essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattamento e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore"*. La terra utilizzata dal proponente nelle operazioni quotidiane di copertura dei rifiuti è quella ricavata dagli scavi e depositata al di fuori dalla recinzione: è impossibile suddividere semanticamente e funzionalmente le operazioni del deposito dal materiale terroso funzionale a compierle.

Questa coincidenza sostanziale tra discarica l'area di deposito delle terre e rocce da scavo sito è evidenziato anche dal quanto indicato all'art 5 comma 1 lettera d) della legge 120/2017 in cui si legge che un eventuale sito di deposito intermedio *"è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo"*; Questa separazione fisica non esiste dal momento che è collocato in adiacenza alla discarica, tanto che i mezzi pesanti non passeranno sulla strada. secondo quanto afferma il proponente a pag 53 della relazione 6 : *"In funzione del fatto che il sito di produzione (coincidente con il sito di destinazione) è adiacente al sito di deposito intermedio non è previsto il passaggio su pubblica strada dei mezzi pesanti adibiti al trasporto del materiale. I soli percorsi interessati dal transito di tali mezzi saranno quelli interni al sito produzione ed al sito di deposito intermedio"*.

Infine, si evidenzia che il proponente, nel misurare la distanza dell'impianto dal nucleo abitato ha scelto di misurare la posizione dei "fabbricati di civile abitazione", e non ha preso in considerazione il confine residenziale ovvero le pertinenze delle abitazioni, siano esse volumi costruiti o aie a cielo aperto, dove ragionevolmente possono trovarsi dei residenti che diventano in questo caso recettori. In particolare, le pertinenze del civico n. 9 secondo i nostri rilievi si collocano a circa 420 metri dalla recinzione dell'impianto, sia pure nella sua versione

artificialmente arretrata al fine di escludere dal sito la zona di deposito e utilizzo delle terre da scavo. La distanza minima di 500 metri dalle abitazioni non viene dunque rispettata.

OSSERVAZIONE 2

QUESTIONE B 2020 – VARIANTE AL PIANO REGOLATORE

Si ritiene che la proposta di Proposta di NTA per la variante urbanistica sia in contrasto con le previsioni generali della normativa Comunale, la quale d'altro canto è pienamente coerente con la pianificazione sovraordinata. Infatti il progetto propone di trasformare l'azonamento dell'area da area agricola in "Aree per servizi ecologici e ambientali – giacimento controllato di rifiuti, impianti tecnologici e pertinenze, fasce di rispetto", destinate a impianti funzionali alla raccolta, gestione recupero e/o e smaltimento definitivo di rifiuti; per tale funzione la norma prevista contempla la formazione di rilevati artificiali per i quali si necessita di mitigazione ambientale e paesaggistica. Considerato il contesto agricolo, la natura nei luoghi in cui si intende collocare l'impianto. Tale previsione è in contrasto con l'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione laddove prevedono che **"Tutte le tracce della presenza e dell'operosità dell'uomo, legate alla tradizione costruttiva e di lavoro dovranno essere salvaguardate"**;

La fascia di rispetto proposta, profonda 25 metri, non è coerente con le indicazioni dell'art 8 delle NTA, che per le discariche presenti nel comune di Salussola indica una fascia di rispetto profonda 100 metri. D'altro canto, l'apposizione di questo vincolo interferirebbe con la ferrovia penalizzandola proprio nel momento in cui è coinvolta in un progetto ampio respiro volto alla sua modernizzazione e promosso da molteplici attori del territorio, tra cui Regione, UIB, enti territoriali (Provincia e Comuni). Infatti, oltre che alla elettrificazione della linea ferroviaria biella-




Figura 1 - proposta raccordo linea ferroviaria Brianco- AV

OSSERVAZIONE 3

QUESTIONE D 2020 – RELAZIONE AGRONOMICA

In merito alla questione D 2020 si riscontra che il proponente non ha risposto al quesito che è stato posto dall'O.T. + C.T. relativamente all'osservazione n.21 del 3.01.2020 presentata dallo scrivente Comitato. Suddetta osservazione faceva presente che il proponente nella "Nota Sintesi Controdeduzioni" dell'Agosto 2018, aveva risposto alla richiesta dell'O.T. + C.T. in merito alla possibilità che l'area in progetto rientrasse tra le "aree di elevato interesse agronomico" facendo erroneamente intendere che fosse necessario garantire una determinata capacità produttiva per mantenere gli impegni del disciplinare della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese.

Risulta pertanto evidente che in mancanza di risposte concrete e corrette, la questione debba considerarsi ancora aperta. Il disciplinare DOP non prevede impegni particolari e non compatibili con i terreni in cui insiste il progetto, sistemati a risaia con i tipici terrazzamenti della Baraggia come peraltro indicato nelle prime righe a pag. 12 della REL.6 a firma del Geologo Gabriella Pogliano.

Si evidenzia inoltre che non è stata fornita adeguata risposta nemmeno riguardo alla questione posta dall'O.T. + C.T. relativa al fabbisogno idrico (osservazione Comitato n16 del 3.01.2020). L'azienda proponente, cita il fabbisogno idrico indicato dal Prof. Adani nella REL 18 sulla "scorta di adeguata bibliografia", ma evita di produrre documentazione atta a dimostrare quanto sostenuto. Risulta evidente che l'azienda proponente non sia in grado di dimostrare quanto affermato nella REL 18 in quanto i documenti ufficiali di prelievo relativi all'area risicola del Comune di Salussola dimostrano che il fabbisogno idrico sia inferiore a 1 l/s per ettaro come correttamente indicato dallo scrivente Comitato nelle osservazioni presentate.

Appare inoltre alquanto superficiale l'affermazione secondo cui non ci sarebbero le condizioni economiche ed ambientali per la sostenibilità dell'attività risicola. La tesi risulta poco credibile anche perché priva di riferimenti alle misure di sostegno al reddito delle aziende agricole come PAC e PSR che costituiscono una voce tutt'altro che trascurabile nell'economia del settore agricolo. La sostenibilità dell'attività risicola passa inoltre anche attraverso quel fattore umano fatto di competenza, organizzazione e spirito di sacrificio, doti comuni nel territorio della Baraggia biellese e vercellese, ma anche altrove se pensiamo che la scorsa estate è salita alla ribalta una produttrice biologica toscana che in maremma coltiva il riso irrigandolo a goccia.

In conclusione, le tesi sostenute appaiono molto lontane dalla realtà risicola del territorio di Baraggia sia dal punto di vista agronomico che da quello culturale. A mancare è la conoscenza della storia di questo territorio ed il legame della risicoltura con l'ambiente geografico, un percorso di vita e di lavoro lungo più di quattro secoli e portato avanti dai risicoltori di Baraggia tra tante difficoltà ma con grande determinazione. Per le ragioni sopra esposte si chiede che le risposte alla questione D 2020 siano considerate non corrette ed insufficienti.

Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti in merito si invita a far riferimento alle valutazioni agronomiche inviate dal Consorzio di Tutela delle DOP riso di Baraggia biellese e vercellese il 22 marzo 2021.

OSSERVAZIONE 4

QUESTIONE F 2020 – AREA STOCCAGGIO TERRE DA SCAVO

L'O.T+C.T. aveva rilevato che l'area di stoccaggio delle terre da scavo era stata ridotta ad una superficie di 45.200 mq e aveva chiesto al proponente di dimostrarne la congruità. A fronte di tale richiesta il proponente invece di dimostrare che l'area era sufficiente allo svolgimento delle attività interessate ne ha ridotto ulteriormente la superficie a 41.000 mq (28.000 mq esterni+ 13.000 mq interni). Quindi, non solo non si è risposto nel merito alla richiesta effettuata dalla Provincia di Biella ma si è provveduto alla configurazione di un'area servizi che per mancanza di spazio rischia di non essere funzionale alle attività svolte.

Ci lascia, inoltre, interdetti la proposta di miscelare il topsoil derivante dallo scotico con il compost proveniente dagli impianti poste nelle vicinanze in quanto tale proposta prevederebbe di far giungere ulteriori quantità di rifiuti nel sito della discarica.

Lo stesso proponente ha più volte affermato nel progetto di voler limitare il traffico di mezzi pesanti motivo per cui avrebbe riutilizzato le terre da scavo per la copertura della discarica. Tale principio viene, però, meno nel momento in cui si ipotizza di far arrivare in aggiunta al traffico già preventivato per la normale attività della discarica anche ulteriori mezzi pesanti per il trasporto del compost.

Si rilevano poi alcune incongruenze:

- a pag. 46 della REL 6; nel calcolare la cifra il proponente tiene conto del materiale scavato (876.617 mc) e di quello riutilizzato per l'allestimento e la coltivazione della discarica (847.955) mc affermando che pertanto risultano 28.660 mc di materiale in esubero. Dal calcolo pare non siano stati considerati i 59.655 mc di ghiaia né i 5.455 mc di compost che il proponente deve approvvigionare dall'esterno.
- nella REL 6 e nella TAV 10 le altezze dei cumuli depositati nell'area artificialmente esclusa dal perimetro dell'impianto sono diverse rispetto alle altezze dei cumuli utilizzate nell'elaborato ALL1 – studio impatto atmosferico. Infatti, dalla tavola 10 si evince che sono previsti cumuli alti 12 metri, mentre nello studio di impatto atmosferico, nel calcolo dell'erosione eolica si considerano cumuli alti 2 metri
- nella tavola 10 non sono mai rappresentati i percorsi effettuati dai mezzi che, senza transitare dalla strada, trasporteranno la terra dal deposito esterno alla recinzione ai vari lotti di coltivazione; sono indicati solo i percorsi interni. L'incongruenza era stata anche oggetto di specifica richiesta della Provincia di Biella, al capo iv della questione F2020 punto I. Aggiungiamo che in tutta la documentazione non è mai menzionata la presenza di un eventuale cancello che metta in comunicazione i due siti, che, secondo la documentazione grafica sembrano divisi da una recinzione.

OSSERVAZIONE 5

QUESTIONE I 2020 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA

L'O.T+C.T. aveva richiesto al Proponente di indicare quali cautele intende adottare affinché sia rispettato il D.M. 248/2004 laddove prescrive che: *“Le celle devono essere coltivate ricorrendo a*

sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. **Devono essere spaziate** in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto”.

Si rileva che il Proponente ha risposto limitandosi a spiegare come intendono evitare la frantumazione dei rifiuti senza menzionare che la coltivazione deve prevedere settori o trincee spaziate per consentire il passaggio degli automezzi. La normativa non si limita a esigere che non si frantumino i rifiuti, ma che settori e trincee siano spaziate per consentire il passaggio dei mezzi. Il fatto che in altri contesti sia in uso questa pratica non garantisce che essa rispetti pienamente la normativa.

OSSERVAZIONE 6

RELAZIONE 11 – QUADRO ECONOMICO

Si rileva che il prospetto economico è raggruppato per macro voci di spesa e di conseguenza, in assenza di un dettaglio, non è possibile valutarne la congruità dei costi in esso riportati.

OSSERVAZIONE 7

RELAZIONE 12 – PIANO FINANZIARIO

In relazione al piano finanziario si rileva quanto segue:

- Ai fini del computo metrico è stato utilizzato il prezzario 2016 della Regione Piemonte ad oggi in disuso in quanto sostituito dall'attuale Prezzario 2020, di conseguenza i costi in conto economico appaiono sottostimati; il computo stesso pare mancante di alcune voci di spesa imprescindibili, come gli oneri indotti dall'organizzazione del cantiere ai fini della sicurezza, la baracca di cantiere, i servizi igienici ecc
- Il trattamento del percolato è passato per ragioni non chiare dagli 8 euro/mc del progetto del 2018 ai 5 euro/mc contabilizzati nella versione attuale
- Il numero di analisi annue previste a cadenza non ravvicinata non consentirebbe di rilevare in tempo utile per intervenire e limitare i danni eventuali irregolarità;
- L'importo della fidejussione a garanzia del buon esito dell'attività del proponente è stato ridotto prima ancora di aver ottenuto la certificazione che potrebbe consentire l'abbattimento del costo. Rispetto alla portata dei flussi economici generati dalla discarica il costo appare essere eccessivamente esiguo. Inoltre, non è stata specificata la natura della fidejussione, l'ente che la rilascerà e la copertura della stessa;
- Il contributo di € 15.000 annuo in favore del Comune di Salussola per sostenere il costo di una commissione indipendente non può essere sufficiente alla copertura del costo annuo di più professionisti con competenze adeguate atte a garantire un ruolo di vigilanza;
- Il contributo di € 15.000 annuo in favore del Comune di Salussola per sostenere il costo di una commissione indipendente è stato previsto solo per gli anni di coltivo della discarica e non per il periodo di post-gestione;

- Il contributo di € 10.000 annuo in favore del Comune di Salussola (€ 40.000 totali) per promuovere la fruibilità del territorio, la valorizzazione dei suoi prodotti DOP e le sue risorse naturalistiche, paesaggistiche e turistiche appare assolutamente inadeguato se proporzionato ai costi sostenuti annualmente dalle singole aziende del territorio e dai relativi Consorzi di appartenenza per la promozione dei loro prodotti. Inoltre, una misura compensativa di tale natura appare di natura contraddittoria se si considera che è volta alla promozione di ambiti che dall'insediamento della discarica non possono che subire un danno economico e di immagine.

OSSERVAZIONE 8

REL 26 - ADEMPIMENTO D.lgs 121/

- Il D.LGS. 36/2003 modificato dal D. LGS. 121/2020 stabilisce che *“gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in: o aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

L'impianto in esame, per stessa ammissione del proponente, ricade in area di ricarica dell'acquifero profondo, ascritta dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte alle aree di tutela (art. 19) comprese quindi tra le aree di cui all'art. 65 comma 3, lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Proponente si appella al PTA approvato con DGR 28-7253 del 20/07/2018, quindi ad una normativa antecedente, per realizzare una discarica su aree di ricarica degli acquiferi profondi il cui progetto non è conforme con il più recente D. LGS. 121/2020;

- In relazione alla copertura della discarica il proponente sostiene nella rel. 26 che provvederà *“appena possibile”* (quindi prima dei 24 mesi dall'ultimo conferimento) ad eseguire la copertura parziale del singolo lotto, costituita dalla posa dello strato di argilla e trascorsi i 24 mesi al completamento della posa del pacchetto di copertura previsto (telo in HDPE, geotessile di protezione, strato drenante, geotessile di protezione e terreno per il ripristino verde).

L'iter di cui sopra contrasta con quanto previsto dal D.LGS. 36/2003 modificato dal D. LGS. 121/2020 che stabilisce che *“La protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque di falda e di superficie deve essere realizzata, durante la fase operativa, mediante sistemi barriera ubicati sul fondo e sulle sponde della discarica. Dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, deve essere predisposto il sistema di copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi”*.

La motivazione addotta dal proponente secondo la quale *“da un punto di vista psicologico non è opportuno che i lotti coltivati con rifiuti contenenti amianto, ancorché coperti con copertura infrastrato, vengano coperti definitivamente dopo più di due anni”* non è sufficiente a superare una normativa pensata per che il progetto viola; Riteniamo che il proponente non sia preoccupato tanto dagli aspetti psicologici che entrano in gioco nel

ricoprire i lotti coltivati dopo due anni, ma che sia invece preoccupato dalla gestione delle terre da scavo che si accumulerebbero mentre contemporaneamente si aggiungono nuovi materiali scavati dagli altri lotti in lavorazione.

- In relazione al pacchetto impermeabilizzante di fondo, si rileva che la proposta appare difforme rispetto a quanto previsto dal D.LGS. 36/2003 modificato dal D. LGS. 121/2020 che all'allegato 1 stabilisce "2.4.2. *Barriera di fondo e delle sponde. La barriera di fondo e delle sponde è composta da un sistema accoppiato costituito partendo dal basso verso l'alto da:*

1. *barriera geologica;*
2. *strato di impermeabilizzazione artificiale;*
3. *strato di drenaggio.*

*(...) La barriera geologica alla base e sulle sponde della discarica è **costituita da una formazione geologica naturale** che risponda a requisiti di permeabilità e spessore aventi un effetto combinato almeno equivalente in termini di tempo di attraversamento a quello risultante dai seguenti criteri:*

discarica per rifiuti non pericolosi: conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s spessore $s \geq 1$ m;

discarica per rifiuti pericolosi: conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s e spessore $s \geq 5$ m;

La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche. La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, deve essere completata artificialmente"

La proposta progettuale invece indicata in vari elaborati della documentazione, è invece difforme a quanto prescritto, così come si evince per esempio dalla REL 1 -Relazione Tecnica- in cui leggiamo, a pagina 15: "Il pacchetto di impermeabilizzazione di fondo proposto (...) è di tipo composito e risulta complessivamente costituito, partendo dal basso verso l'alto, dai seguenti strati:

- a) Una barriera di confinamento artificiale, **sostitutiva di quella geologica naturale**, costituita da un primo strato di argilla di spessore pari ad 1 m e permeabilità $k \leq 10^{-9}$ m/sec;"

La barriera geologica di fondo deve essere naturale, quella artificiale al massimo può COMPLETARLA, ma non sostituirla completamente. La ricostruzione stratigrafica evidenziata dai numerosi sondaggi eseguiti dall'azienda e raccolti nell'elaborato Rel 6- Piano di utilizzo di terre e rocce da scavo, ha dimostrato che nei primi metri del sottosuolo si trovano potenti strati di argilla con indice di conducibilità idraulica soddisfacenti, mentre negli strati più profondi del sottosuolo non esiste alcuna barriera naturale. Infatti, alla quota di fondo scavo (tra quota -10,50 e -15), volendo indicare a titolo esemplificativo un sondaggio per ciascun lotto di coltivazione si segnala la presenza di:

"Sabbia sciolta grossolana, di colore da beige a marrone, con ghiaia e ciottoli, da centimetrici a pluricentimetrici, non alterati " (SN2),

COMITATO
Salussola Ambiente è Futuro

“Sabbia sciolta grossolana, di colore da marrone a grigio - beige, con ghiaia e rari ciottoli, da centimetrici a pluricentimetrici, non alterati. “ (SN5)

“Sabbia sciolta con ghiaia e ciottoli, da centimetrici a pluricentimetrici, non alterati, di colore grigio - beige. Intervallo di colore marrone tra” (sondaggio SN7),

“Sabbia sciolta con ghiaia e ciottoli, pluricentimetrici, non alterati, poligenici, di colore da marrone chiaro a grigio - beige” (SN10)

“Sabbia sciolta con ghiaia e ciottoli, pluricentimetrici, non alterati, poligenici, di colore grigio.” (SN12)

“Sabbia sciolta con ghiaia e ciottoli, da centimetrici a pluricentimetrici, non alterati, di colore grigio - beige” (SN18)

Del resto, già nell'elaborato GEO 1 – relazione geologica rev 01 precedentemente depositato si affermava, a pag 57, che “fra 5,7 m fino a 45 m di profondità: sequenza di ghiaie e sabbie limose, di colore variabile dall'ocra al grigio, con locale presenza di ciottoli eterometrici, poligenici, arrotondati e localmente fortemente alterati.”. Insomma, trattasi, come ovvio che sia in area di ricarica degli acquiferi profondi di un sottosuolo formato da alluvioni sabbioso ghiaiose permeabili, quindi la barriera geologica naturale è del tutto inesistente.

Conclusioni

Per le ragioni sopra espresse il sottoscritto rappresentante del Comitato Salussola Ambiente è Futuro chiedono che il procedimento si concluda con l'espressione di un **PARERE NEGATIVO**.

Infine chiediamo:

- di poter presenziare come uditori, così come definito dal Regolamento Provinciale, alle sedute della Conferenza dei Servizi indette per questa procedura di VIA e di essere avvisati con idoneo anticipo di tali incontri.
- un confronto con il Proponente, ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 14 comma 4 L.R. 40/98 .

In attesa di riscontri, porgiamo i nostri cordiali saluti.

Salussola, 06-04-2021

In fede

Simonetta Magnone, per conto del

Comitato Salussola Ambiente è Futuro.

